

SCOPERTO DI CONTO CORRENTE PER OPERATIVITA' BORSISTICA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.
 Sede Legale: V. San Dalmazzo, 15 – 10122 Torino Tel. 011.0828.1 Fax 011.0828.800
 Sito internet: www.bancaintermobiliare.com
 Capitale sociale € 54.517.012,58 i.v.
 Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 02751170016
 Codice azienda Bancaria n. 3043.7 Albo banche n. 5319
 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a.
 Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod 3043

RISERVATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

Soggetto che entra in contatto con il cliente

Nome	Cognome	
Indirizzo	Telefono	E-mail

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

È il contratto con il quale la banca concede al cliente, a tempo determinato o indeterminato, una facilitazione, consentendogli la facoltà di addebitare il conto corrente sino ad un massimale concordato.

Tale facilitazione è finalizzata a creare liquidità per consentire al cliente di gestire al meglio il proprio portafoglio titoli fronteggiando eventuali sfasamenti temporali tra gli acquisti e la vendita di strumenti finanziari.

Lo scoperto di conto corrente per operatività borsistica è sempre assistito da garanzie reali (ipoteche, pegni su strumenti finanziari).

L'affidamento concesso nella forma dello scoperto per operatività borsistica può prevedere una scadenza predeterminata oppure può essere soggetto a revisioni periodiche da parte della banca concedente al fine di verificare la sussistenza o meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione iniziale.

PRINCIPALI RISCHI (GENERICI O SPECIFICI)

Tra i principali rischi occorre considerare la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate (tassi di interesse ed altre commissioni previste per il servizio).

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

IPOTESI			TAEG
Si ipotizza un contratto di euro 1.500,00, che il credito abbia una durata di 3 mesi, sia utilizzato per intero, che la linea non sia garantita, che venga applicata una commissione per la messa a disposizione dei fondi.	Importo fido accordato	Eur 1.500,00	14,7540%
	Tasso debitore nom. Annuo	12,0000 %	
	Comm. Messa disposiz. Fondi (CSA)	2,0000 % annua	
	Altre spese	Eur 0,00	

Nota Bene: Le condizioni indicate nel presente documento saranno comunque e sempre applicabili solo nel rispetto dei limiti massimi pro tempore vigenti ai sensi della disciplina anti usura.

TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Euribor 3 mesi 360 Media Mese Precedente più spread		
	Parametro di indicizzazione	<p><u>Periodicità delle revisioni del tasso</u> : mensili; <u>Rilevazione indice ai fini della stipula (tasso d'ingresso)</u> : Euribor 360 (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi lettera quale media percentuale del mese, pubblicato (*) dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese. <u>Rilevazione indice ai fini delle revisioni periodiche del tasso</u>: Euribor 360 (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi lettera quale media percentuale del mese, pubblicato (*) dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" l'ultimo giorno lavorativo bancario di ogni mese solare. L'eventuale variazione avrà efficacia già dal primo giorno successivo rispetto alla fine del mese solare in cui si è verificata la rilevazione. (*) In caso di mancata uscita del quotidiano "Il Sole 24 Ore" o di non pubblicazione del parametro Euribor 3/360, il valore preso a riferimento sarà quello reso noto alle ore 11.00 dall "Euribor Panel Steering Committee" il penultimo giorno lavorativo bancario del trimestre solare in questione.</p>		
	Spread	12,000 %		
FIDI E SCONFINAMENTI (altre spese)	Fidi	Commissione onnicomprensiva		
		- Commissione Servizio Affidamento	2,0000%	
	Sconfinamenti extra-fido	- Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) solo per conti correnti aperti a Consumatori	Commissione di Istruttoria Veloce	40,00
			Franchigia di applicazione (per sconfinamenti fino a)	100,01 €
			Importo minimo di incremento dello sconfinamento per applicare una nuova C.I.V.	200,01 €
			Importo massimo trimestrale addebitabile	200,00 €
			Esenzione per legge (una sola volta nel trimestre solare), quando concorrono le seguenti condizioni: - il saldo passivo complessivo è inferiore o pari a 500,00 €; - la durata dello sconfinamento non è superiore a 7 giorni consecutivi.	
		- Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) solo per conti correnti aperti a non Consumatori	Commissione di Istruttoria Veloce (scaglioni di sconfinamento): - fino a 5.000,00 €: - da 5.000,01 € a 25.000,00 € - oltre 25.000,00 €	50,00 € 80,00 € 100,00 €
			Franchigia di applicazione (per sconfinamenti fino a)	100,01 €
			Importo minimo di incremento dello sconfinamento per applicare una nuova C.I.V.*	200,01 €
Importo massimo trimestrale addebitabile			Non è previsto un massimo	
* Nel caso di addebiti che comportano un passaggio di scaglione di sconfinamento, la CIV viene applicata anche se l'incremento dello sconfinamento è inferiore al valore previsto				

Parametro di indicizzazione.

Sia in caso di tassi attivi, sia in caso di tassi passivi, qualora il tasso applicato sia determinato sulla base di un parametro (per esempio: Euribor, Libor ecc.) e il valore del parametro rilevato alla data di perfezionamento dell'operazione e successive revisioni del tasso sia negativo, il parametro si intenderà convenzionalmente pari a zero. Di conseguenza il tasso applicato corrisponderà allo spread, se questo è da aggiungere al parametro (parametro + spread); mentre il tasso applicato si considererà pari a zero, se lo spread è da sottrarre dal parametro (parametro - spread). Analogamente il tasso applicato si intenderà pari a zero nel caso in cui, pur essendo il parametro di riferimento positivo, il valore risultante dalla sottrazione dello spread al parametro risulti negativo.

Altro

Interessi di mora: tasso debitore pro-tempore vigente maggiorato di un tasso fisso non superiore al 2,1000%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancaintermobiliare.com.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dai rapporti

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.

Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente per l'erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale.

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il cliente ha facoltà di recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovuto per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari.

Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l'eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato per l'utilizzo dei servizi (per esempio: moduli assegno non utilizzati; carte di debito; ecc.) e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate (per esempio: bonifici ad esecuzione posticipata per richiesta del cliente; assegni emessi e non ancora presentati per l'incasso; prelievi con la carta di debito; utilizzo della carta di credito; ecc.).

Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione (per esempio: utilizzo dei moduli assegno dopo l'iscrizione del cliente in C.A.I. - Centrale di Allarme Interbancaria).

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Non oltre due mesi dalla comunicazione di recesso formalizzata dal cliente, allo scopo di consentire l'ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti.

Reclami

1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi, il Cliente può presentare un reclamo.

Si definisce "reclamo" l'espressione di insoddisfazione presentata in forma scritta da una persona fisica o giuridica (cliente o ex cliente) in relazione ad una condotta attiva od omissiva della Banca, che ha determinato un danno anche non economico o una violazione di diritti.

2. I reclami possono essere afferenti: (i) a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, finanziamenti ecc.); (ii) a servizi di investimento (definiti dall'art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58) quando hanno ad oggetto strumenti finanziari; (iii) al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46); (iv) ai servizi di pagamento.

L'appartenenza alle diverse categorie comporta un diverso processo di gestione, con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall'Ufficio Reclami.

3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l'indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.

4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:

- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa Funzione Consulenza Legale e Contenzioso Via San Dalmazzo, 15 10122 Torino
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: reclami@bancaintermobiliare.com
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: bim@postacert.cedacri.it
- fax da inviare al numero 011/0828800
- consegna diretta del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.

5. La Banca provvederà in ogni caso a fornire adeguato riscontro al cliente.

Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari

1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l'ABF.

Reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento

La Banca risponde ai reclami entro 15 giornate operative dalla ricezione se il reclamo.

In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

LEGENDA

<p>Commissione per il Servizio di Affidamento (CSA)</p>	<p>La commissione viene applicata sulle somme messe a disposizione del Cliente nell'ambito di un affidamento ed è proporzionale all'importo messo a disposizione e alla durata dell'affidamento richiesto. La Commissione per il Servizio di Affidamento (CSA) viene rendicontata nel prospetto di liquidazione delle competenze allegate all'estratto conto scalare periodico del conto di riferimento. Formula per il calcolo della CSA: $\frac{\text{Importo affidato} \times \text{giorni di disponibilità del fido} \times \text{CSA}}{365 \text{ o } 366}$</p>
<p>Linee di credito assoggettate alla commissione per il Servizio di Affidamento (CSA)</p>	<p>La commissione è prevista per tutte le tipologie di affidamento ad eccezione di quelle che già prevedono una loro commissione di istruttoria (es. mutui, sovvenzioni e prestiti personali).</p>
<p>Tasso debitore annuo nominale</p>	<p>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. La revisione del tasso ha decorrenza primo giorno del mese in cui decorre la modifica. I parametri con variazione trimestrale hanno sempre decorrenza 01/01 - 01/04 - 01/07 - 01/10; quelli semestrali, hanno sempre decorrenza 01/01 e 01/07. Le revisioni periodiche del tasso avvengono sulla base del tasso pubblicato sul quotidiano "Il sole 24 Ore" dell'ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare che precede la decorrenza del nuovo tasso. In caso di mancata uscita del quotidiano "Il Sole 24 Ore" o di non pubblicazione del parametro Euribor 3 mesi/360 Media Mese Precedente, il valore preso a riferimento sarà quello reso noto alle ore 11.00 dall' "Euribor Panel Steering Committee" il penultimo giorno lavorativo bancario del trimestre/semestre solare in questione.</p>
<p>Scaglioni di affidamento</p>	<p>L'importo della commissione è legata all'ammontare degli affidamenti, secondo una scala crescente di valori – Lo scaglione si determina sommando gli importi dei singoli affidamenti deliberati, siano essi concessi su richiesta del cliente o automatici (come, ad esempio, nel caso di certi scoperti di conto corrente accessori di particolari convenzioni).</p>
<p>Certificazioni, referenze</p>	<p>L'istituto può rilasciare, su richiesta del cliente, certificazioni, dichiarazioni, referenze che si riferiscono all'andamento dei rapporti con il cliente stesso.</p>
<p>Calcolo degli interessi</p>	<p>Determina il tipo di anno (commerciale 360 giorni o civile 365 giorni) utilizzato per il calcolo degli interessi. Convenzionalmente viene indicato come divisore l'anno civile (365 gg.) esclusivamente ai fini della possibilità di raffronto fra prodotti diversi dello stesso tipo all'interno del nostro istituto o di istituti diversi. Nella realtà, ogni banca utilizza il divisore che ritiene più opportuno, tenuto conto anche del settore (il nostro istituto, ad esempio, per il servizio estero e per i mutui impiega il divisore dell'anno commerciale (360 gg.)</p>
<p>Prodotti accessori/facoltativi (contratti accessori)</p>	<p>Per prodotti accessori (obbligatori o facoltativi) si intendono rispettivamente quei prodotti senza quali il prodotto principale non può esistere o non può essere perfezionato o a quei prodotti che vengono offerti al cliente a corredo del prodotto principale e che possono essere accettati o meno da cliente. N.B: Nel caso del prodotto accessorio obbligatorio, la mancata sottoscrizione del contratto accessorio di norma preclude la possibilità di perfezionare il prodotto principale.</p>

<p>Servizi di Pagamento</p>	<p>Per Servizi di Pagamento si intendono le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none">1) servizi che permettono di depositare contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento mediante l'esecuzione di: a) addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b) operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo; c) bonifici, inclusi ordini permanenti;4) esecuzione di operazioni di pagamento, quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento, mediante l'esecuzione di: a) addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b) operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; c) bonifici, inclusi ordini permanenti;5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;6) rimessa di denaro;7) servizi di disposizione di ordine di pagamento;8) servizi di informazione sui conti.
------------------------------------	---